



Publicato il 09/04/2024

N. 00357/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00035/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 35 del 2024, proposto da
[REDACTED], rappresentata e difesa dall'avvocato Valerio Natale, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria
ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;

per l'ottemperanza

della sentenza n. [REDACTED] depositata il [REDACTED] dal Tribunale di Torino,
sezione lavoro, nel giudizio RG n. [REDACTED], non impugnata nei termini e passata
in giudicato, con cui il Tribunale "accerta e dichiara il diritto di [REDACTED]
[REDACTED] ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite
la Carta elettronica del docente per gli a.s. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'istruzione e del
merito, in persona del ministro pro-tempore, a mettere a disposizione di [REDACTED]

██████████ per il tramite della Carta elettronica del docente la somma complessiva di € 2.500,00”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2024 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Con l’atto introduttivo del presente giudizio di ottemperanza, la ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di cui in epigrafe, con la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle somme ivi liquidate.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio in data 22/1/2024, formalmente opponendosi all’accoglimento del ricorso.

Alla camera di consiglio del 27/03/2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. – Ricorrono i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda.

La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini di cui all’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Inoltre, alla data della proposizione del ricorso, era infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14 co. 1 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669. Non vi è infine contestazione sul fatto che l’Amministrazione abbia omesso di ottemperare al giudicato in questione.

Va dunque ordinato al Ministero resistente di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe e di pagare quindi le somme ivi liquidate in favore della ricorrente, oltre agli interessi ex art. 1284, co. 4 c.c. (decorrenti dalla data di proposizione del

ricorso per ottemperanza), entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.

Per l'ipotesi di inutile decorso del termine assegnato, è doveroso nominare sin d'ora un Commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale del competente settore del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente/funziionario, affinché, in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente, ponga in essere tutti gli atti necessari all'integrale attuazione delle statuizioni giudiziali.

Nell'ipotesi d'intervento del Commissario ad acta, al medesimo spetterà il compenso forfettario da liquidare con un separato decreto, a carico del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

3. – Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta dei parametri di cui alla Tabella n. 21 dell'Allegato 1 al DM 10/03/2014 n. 55, soggetti a dimidiazione a norma dell'art. 4, co.1 del predetto DM, in ragione della natura dell'attività difensiva concretamente svolta, dell'assenza di questioni controverse aventi particolare complessità, nonché del modesto superamento del valore dello scaglione di calcolo. Lo scaglione di riferimento è quello delle cause di valore compreso tra € 1.100,01 e € 5.200,00. Resta ferma la refusione del contributo unificato versato, alle condizioni di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando:

- 1) ordina all'Amministrazione resistente di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di sessanta giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero, se precedente, dalla sua notificazione;
- 2) nomina sin d'ora, per il caso di protratta inottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente, il Commissario ad acta nella persona del Direttore

Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, area competente, con facoltà di delega, che provvederà a dare esecuzione al provvedimento in epigrafe nel termine di sessanta giorni, decorrente dall'infruttuoso spirare del termine di cui al capo 1) di questa sentenza;

3) condanna l'Amministrazione intimata a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi [REDACTED] a titolo di compenso professionale di avvocato, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2024 con l'intervento dei magistrati:

Rosa Perna, Presidente, Estensore

Giovanni Francesco Perilongo, Referendario

Lorenzo Maria Lico, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Rosa Perna

IL SEGRETARIO